

MEMORIA

53/2026/I/COM

**MEMORIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE
"CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO – LEGGE 20
FEBBRAIO 2026, N. 21, RECANTE MISURE URGENTI PER LA
RIDUZIONE DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE, PER LA
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E PER LA
DECARBONIZZAZIONE DELLE INDUSTRIE, NONCHÉ
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RISOLUZIONE DELLA
SATURAZIONE VIRTUALE DELLE RETI ELETTRICHE E DI
INTEGRAZIONE DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI NEL
SISTEMA ELETTRICO"**

Memoria per la X Commissione Attività Produttive, commercio e turismo della Camera dei
Deputati

2 marzo 2026

Signor Presidente, Onorevoli Deputate e Deputati,

ringrazio, anche a nome degli altri Componenti del Collegio, Alessandro Bratti, Lorena De Marco, Livio De Santoli, Francesca Salvemini, la Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati per aver invitato in audizione l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nell'ambito dell'esame del decreto – legge 20 febbraio 2026, n. 21, in corso di conversione in legge, recante “Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”.

Con questa audizione, l'Autorità intende fornire un contributo ai lavori di codesta Commissione, offrendo al contempo la completa disponibilità alla disamina di ulteriori dati ritenuti utili ai fini della trattazione del provvedimento e all'integrazione delle considerazioni che mi accingo ad esporre, sia in forma scritta sia rispondendo direttamente ad eventuali domande e richieste di chiarimenti che vorrete formulare.

Il Presidente
Nicola Dell'Acqua

Premessa

Il decreto – legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante “*Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico*”, contiene un insieme di misure volte a intervenire, anche nell'immediato, per il contenimento dei costi delle bollette per famiglie e imprese, con anche un intervento straordinario in favore dei nuclei economicamente più deboli di consumatori, titolari di bonus sociali o meno, ponendo comunque attenzione al perseguimento, nazionale e internazionale, degli obiettivi di decarbonizzazione.

L'Autorità intende, dunque, soffermarsi nel proseguo della presente memoria sulle disposizioni che richiedono un suo più diretto e immediato coinvolgimento, in ragione delle funzioni alla stessa assegnate dal Legislatore.

Analisi delle disposizioni contenute nel decreto – legge n. 21/26

Misure per la riduzione della spesa elettrica a favore delle famiglie

L'articolo 1 introduce misure straordinarie tendenti a determinare una riduzione della spesa nella bolletta elettrica per alcune categorie di clienti domestici. In particolare, è riconosciuto, per il 2026, alle famiglie definite economicamente “*vulnerabili*”, titolari del bonus sociale alla data di entrata in vigore del decreto, un contributo straordinario di 115 euro (comma 1). Al riguardo, corre l'obbligo di evidenziare che l'interpretazione letterale della norma porterebbe ad escludere dall'applicazione della misura i titolari di bonus successivi a detta data o coloro che ricadono nella nuova soglia ISEE disposta dall'Autorità con decorrenza dal 1° gennaio 2026, stimabili pari a una quota contenuta di quelli già considerati.

Parallelamente, per il 2026 e il 2027, il comma 2 dell'articolo 1 in esame prevede un contributo volontario da parte dei venditori di energia elettrica per le famiglie che non sono titolari di bonus sociale, ma con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro. In tale caso il contributo volontario si concretizza quale sconto in bolletta che, secondo le stime riportate nella Relazione illustrativa al disegno di legge in esame, può essere al massimo pari a 60 euro, da riconoscere nelle fatturazioni relative ai consumi del quinto mese successivo al bimestre di riferimento.

Al riguardo, si segnala che, ai fini di favorire la corretta implementazione del meccanismo individuato dalla norma, sarebbe auspicabile chiarire che la scelta di applicare o meno lo sconto deve essere effettuata dai venditori, secondo criteri di non discriminazione, separatamente per ciascun segmento di mercato servito (per esempio, mercato libero, servizio di tutela, servizio a tutele gradualità), poiché non tutti i venditori operano nei medesimi segmenti.

Inoltre, al fine di consentire ai venditori di individuare agevolmente i possibili beneficiari della misura, si dovrebbe prevedere che ai medesimi venditori aderenti al meccanismo

siano inviati esclusivamente le informazioni relative ai potenziali beneficiari come trasmessi da INPS al Sistema informativo integrato (SII) e da questo ai venditori che aderiscono al meccanismo, nel rispetto del principio di minimizzazione dei flussi di dati sensibili previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

Per i venditori di energia elettrica che riconoscono detto contributo volontario, con oneri quindi a proprio carico, è prevista un'attestazione utilizzabile anche a fini commerciali (comma 3), secondo modalità di rilascio e di pubblicizzazione definite da questa Autorità.

In proposito, nel fornire assicurazione circa il pieno impegno di questa Autorità affinché sia data puntuale e tempestiva attuazione alla norma di riconosciuto valore sociale, si evidenzia come il meccanismo di attestazione del venditore che riconosca il contributo volontario e della relativa pubblicazione sul sito di questa Istituzione determina un sicuro vantaggio reputazionale, commercialmente rilevante e potenzialmente superiore al valore dello sconto effettivamente praticato.

Al fine, dunque, di evitare discriminazioni e/o mitigare vantaggi eccessivi sul mercato, nonché di preservare il carattere rigorosamente istituzionale del sito dell'Autorità, appare opportuno che sia lasciata a questa Autorità l'individuazione del sito o del portale più adatto ove allocare le attestazioni rilasciate, pur assicurandone la richiesta pubblicità.

Si segnala, infine, la necessità di prevedere un termine ravvicinato per il trasferimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) delle risorse di cui al comma 4, necessarie per garantire la concreta tempestiva copertura della misura di cui al comma 1.

Misure per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno delle utenze non domestiche

L'articolo 2 del decreto-legge in conversione si focalizza, *in primis*, sulla rilevante incidenza degli oneri generali di sistema sulla bolletta elettrica e, specificatamente, della c.d. componente ASOS destinata al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione, prevedendo una rimodulazione del meccanismo di incentivazione per gli impianti fotovoltaici e analoga rimodulazione delle tempistiche di pagamento temporale e dei flussi di incentivi, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza di detti oneri di sistema sulle bollette delle imprese. In particolare, si dispone che i titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, che beneficiano degli incentivi del Conto energia, possono scegliere volontariamente di ridurre del 15% o del 30% la tariffa premio prevista tra il secondo semestre del 2026 e il 31 dicembre 2027, in cambio di un'estensione della convenzione rispettivamente di tre o sei mesi.

Si osserva in proposito che i benefici derivanti da tale disposizione si generano progressivamente nel tempo, nel periodo compreso tra il secondo semestre 2026 e il 31 dicembre 2027, in funzione delle libere adesioni da parte dei produttori. Pertanto, gli stessi potranno essere utilizzati con gradualità per la riduzione della componente ASOS da applicare alle tipologie di utenza indicate, quando saranno evidenti e comunicati dal

Gestore dei servizi energetici (GSE), ossia al termine di ciascun mese a cui si riferiscono, in funzione dell'effettiva produzione degli impianti fotovoltaici.

Occorre altresì rilevare che le disposizioni dell'articolo 2 consentono, tra l'altro, l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti fotovoltaici coinvolti. Tale misura comporterà, evidentemente, un successivo aumento del gettito necessario della componente ASOS per tutte le tipologie di utenza.

La norma in commento consente e disciplina anche la fuoriuscita dei titolari di impianti fotovoltaici con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW dal sistema di incentivazione del Conto energia a specifiche condizioni (comma 4).

Al riguardo, si rimarca che anche l'applicazione di questa specifica disposizione comporta benefici che si generano progressivamente nel tempo, in funzione delle adesioni da parte dei produttori, a partire dal 2028, da applicare alle tipologie di utenza indicate, quando saranno noti e quindi comunicati dal GSE, ossia al termine di ciascun mese a cui si riferiscono, in funzione dell'effettiva produzione degli impianti fotovoltaici. In questo caso occorre rappresentare come, dopo un beneficio per i primi anni di applicazione attribuito alle tipologie di utenza di cui al comma 8, debba prevedersi un aumento del gettito necessario della componente ASOS per tutte le tipologie di utenza.

In ordine a detta disposizione, si fornisce assicurazione che l'Autorità provvederà ad adottare con sollecitudine le misure di competenza (commi 7 e 8), con particolare riferimento all'adeguamento delle tempistiche in base alle quali le imprese distributrici versano a CSEA il gettito delle componenti tariffarie ASOS e ARIM della bolletta elettrica ai termini di versamento delle medesime componenti previsti per i venditori di energia elettrica, a partire dalle fatturazioni del mese di marzo 2026.

Promozione della contrattazione di lungo termine per la produzione di energia da fonti rinnovabili

L'articolo 4 prevede una serie di misure volte a favorire la stipulazione di contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, cd. *"Power Purchase Agreements"*. All'Autorità si attribuisce, in particolare, il compito di definire le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi di aggregazione della domanda di energia elettrica, svolti da Acquirente Unico, finalizzati a favorire la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese (comma 5), ivi comprese quelle di piccole e medie dimensioni. La norma prevede, inoltre, che l'Autorità adotti specifiche linee guida per i gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione collettiva e di lungo termine (comma 6).

L'Autorità sottolinea come i contratti di lungo termine siano uno strumento fondamentale per il processo di decarbonizzazione e di transizione energetica in quanto consentono, da un lato, la bancabilità dei progetti di sviluppo delle fonti rinnovabili e, dall'altro, la stabilizzazione dei prezzi dell'energia per imprese e produttori, assicurando la copertura dei clienti finali dalla volatilità dei prezzi di mercato, fortemente influenzati dal prezzo del gas naturale. I *"Power Purchase Agreements"*, caratterizzati da prezzi dell'energia

elettrica rinnovabile liberamente individuati dai contraenti, consentono pertanto di recidere la correlazione diretta tra il prezzo dell'energia elettrica e quello del gas naturale.

Le misure previste possono accompagnare sinergicamente gli strumenti già vigenti, quali la bacheca di contrattazione a lungo termine gestita dal Gestore dei mercati energetici (GME), volta a favorire l'incontro tra domanda e offerta di energia rinnovabile. Il ruolo attribuito al GSE, quale garante di ultima istanza nell'ambito dei contratti di lungo periodo e supporto nella formazione e nella divulgazione nei confronti delle piccole e medie imprese, può certamente fungere da volano nello sviluppo dei PPA in Italia.

Infine, l'articolo 4 in analisi prevede l'introduzione di un meccanismo di premialità (commi 12 e 13) da riconoscere, nell'ambito della contrattualizzazione di lungo periodo, a impianti di potenza superiore ai 20 kW, già beneficiari di incentivi in forza di normative pregresse. In ordine a tale premialità non appaiono previste forme di copertura, con la conseguenza che si determinerà, inevitabilmente, un aumento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

Misure per la riduzione degli oneri del gas naturale per la produzione di energia elettrica

L'articolo 6 mira al contenimento del prezzo dell'energia elettrica sopportato dai clienti finali, attraverso la riduzione dei costi sostenuti dai produttori che prelevano gas naturale per l'alimentazione di impianti termoelettrici per la produzione da immettere in rete e la conseguente riduzione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. Tale misura necessita di un'attenta valutazione dei diversi impatti sulle differenti categorie di clienti finali.

Il comma 1 si propone di rafforzare la concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e dispone a tal fine che il Regolatore nazionale adotti provvedimenti per prevenire condotte di trattenimento economico di capacità e per favorire il corretto trasferimento nei prezzi dei costi delle fonti rinnovabili non programmabili, in conformità al regolamento (UE) 1227/2011 (REMIT) e alle linee guida di ACER del 18 dicembre 2024.

L'Autorità ha accolto con favore tale norma, che rappresenta una legificazione dell'interpretazione e dell'attuazione del regolamento REMIT dalla medesima condivisa e già poste in essere, che indubbiamente rafforza le competenze alla stessa da tempo attribuite.

Il comma 3 prevede altresì che l'Autorità disciplini il rimborso ai produttori termoelettrici per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, di un importo dalla medesima definito, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri e, comunque, nel limite del costo atteso per un impianto a ciclo combinato a gas efficiente per gli adempimenti connessi alle emissioni ETS.

L'Autorità, qualora la misura venisse autorizzata dalla Commissione europea, intende tenere conto, come indicato dalla norma, degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, dimensionando il rimborso ai produttori termoelettrici in modo da evitare le esportazioni e preservare un livello di importazioni in linea con la situazione attuale. In sostanza,

occorre considerare il differenziale medio tra i prezzi italiani e quelli esteri, avendo riferimento al costo delle emissioni ETS come valore massimo.

Misure per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili

L'articolo 7 interviene allo scopo di mitigare il fenomeno della saturazione virtuale della rete elettrica di trasmissione nazionale, rafforzando la regolazione vigente dell'Autorità in materia di richieste di connessione per gli impianti di produzione alimentati dalle fonti rinnovabili.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, l'Autorità propone di meglio specificare nel testo di legge quali soluzioni tecniche di connessione siano salvaguardate, evitando l'applicazione delle clausole decadenziali previste, fermo restando che, come previsto al comma 5, anche nel caso di soluzioni di connessione che non perdono efficacia, il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 190/24 o dell'autorizzazione unica, precisando il significato di “*soluzioni validate*” dal medesimo gestore.

L'Autorità, in proposito, ritiene di fondamentale importanza che gli sviluppi delle reti elettriche necessari per le connessioni di una pluralità di impianti di produzione, nonché le stazioni di raccolta della produzione di una pluralità di impianti siano il più possibile inseriti nell'ambito del Piano di sviluppo della rete e siano autorizzati e realizzati a cura del gestore di rete, anziché nell'ambito dei procedimenti autorizzativi unici dei produttori, con conseguenti potenziali duplicazioni. Ciò al fine di ovviare alle fattispecie in cui i medesimi sviluppi di rete sono inseriti in più procedimenti autorizzativi di produttori diversi, con conseguenti difficoltà di coordinamento.

Si propone, altresì, di inserire alcune previsioni volte ad accelerare l'iter autorizzativo unico. In particolare, a seguito della modifica della soluzione tecnica di connessione, sarebbe opportuno salvaguardare l'iter autorizzativo e, in particolare, le valutazioni e i pareri già forniti in relazione alla parte di progetto non impattata dalla modifica della soluzione di connessione, evitando di ripartire dall'inizio. In alternativa, si potrebbe prevedere che l'iter per l'autorizzazione del cavidotto di collegamento alla rete sia separato e semplificato rispetto a quello dell'impianto di produzione. Potrebbe altresì risultare opportuno prevedere un coordinamento tra gli iter autorizzativi in essere (caratterizzati dalla presenza di impianti di rete per la connessione già validati) relativi a impianti di produzione distinti che condividono la stessa sottostazione di raccolta sulla rete di trasmissione nazionale. Ciò assume rilievo, in particolare, nel caso in cui tali infrastrutture non siano autorizzate da Terna, ma continuino a rientrare nell'ambito dei procedimenti autorizzativi unici dei singoli produttori.

Infine, l'Autorità propone di valutare l'adozione di soluzioni simili anche in relazione alle connessioni dei clienti finali alla rete di trasmissione nazionale, con particolare riferimento ai data center, al fine di evitare il fenomeno della saturazione virtuale delle reti già osservato in relazione alle fonti rinnovabili. In alternativa, si potrebbe considerare la possibilità, in ordine ai data center, di organizzare il procedimento autorizzativo in

modo da essere distinto in due fasi: la prima afferente ai data center e la seconda alla loro connessione alla rete elettrica, in modo che la prenotazione della capacità di rete avvenga comunque in relazione alle sole iniziative già autorizzate.

Misure per l'abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese

L'articolo 9, al comma 2, dispone, tra l'altro, che siano versate a CSEA, entro il 30 settembre 2026, le risorse derivanti dalla vendita del gas stoccato da parte dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale (Snam), secondo i termini e le modalità definiti dall'Autorità.

Giova evidenziare al riguardo che, qualora i ricavi derivanti dalla vendita del gas naturale di ultima istanza di Snam siano destinati alla riduzione delle componenti a copertura degli oneri gas per alcune tipologie di clienti finali, occorrerebbe parallelamente raccogliere un gettito di pari importo, al fine di coprire l'anticipo già riconosciuto da CSEA a Snam. In ragione di ciò, si rischierebbe di vanificare il beneficio ipotizzato oppure di determinare uno spostamento di imposizione tariffaria da alcuni clienti finali ad altri clienti finali del settore gas.

Inoltre, si rileva come la riduzione degli oneri generali gas - già a partire dal 1° aprile 2026 - determini l'esigenza di anticipare gli importi necessari alla copertura da parte di CSEA, in quanto gli importi di cui al comma 2 dell'articolo in questione deriveranno dagli effettivi ricavi di vendita del gas naturale da parte del GSE e di Snam e saranno noti e disponibili solo alla fine del mese di settembre 2026.

Infine, il comma 3 prevede che le risorse versate a CSEA per effetto dei commi 1 e 2 sopra richiamati, comportino la riduzione, per il periodo tra 1° aprile - 31 dicembre 2026, degli oneri generali gas ai clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione, nonché agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000 Smc/anno.

Tale misura integra un aiuto di Stato, poiché prevede un'applicazione selettiva per alcune tipologie di imprese. Pertanto, l'Autorità ritiene che tale misura debba essere notificata dal Governo alla Commissione europea e che, cautelativamente, nello stesso articolo sia prevista una clausola, cd. *stand still*, con la quale subordinare l'efficacia della stessa disposizione alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Disposizioni per la stabilizzazione del prezzo del gas e il relativo approvvigionamento

L'articolo 11, al comma 4, reca disposizioni per lo sviluppo della filiera della cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (*Carbon, capture, utilization and storage – CCUS*), attribuendo all'Autorità il solo compito di definire i principi e i criteri direttivi per l'accesso alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio (CO₂), nonché per la contabilizzazione delle emissioni di CO₂ oggetto di cattura e di conferimento alle suddette infrastrutture. Le misure correlate a tale attività da parte dell'Autorità non determineranno, pertanto, oneri per i clienti finali.

Ampliamento della pianta organica dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Le disposizioni di cui al decreto-legge in conversione prevedono un rilevante coinvolgimento del Regolatore nazionale, nei limiti e nell'ambito delle sue competenze istituzionali, ai fini della sua successiva implementazione e attuazione.

Da ciò emerge con evidenza come il Legislatore abbia inteso assegnare a questa Autorità nuovi e considerevoli compiti e attività che si prefigurano, indubitabilmente, come ulteriori e aggiuntivi a quelli svolti in ragione delle attuali competenze assegnate che impegnano totalmente le risorse oggi in servizio.

Pertanto, allo scopo di consentire di provvedere alle future funzioni assegnate con il grado di efficacia e adeguatezza necessari, appare indispensabile che sia contestualmente previsto dal provvedimento in analisi un corrispondente incremento della dotazione organica del personale di ruolo di questa Autorità, da effettuarsi secondo modalità legislativamente assentite.

Al riguardo, si rammenta come tale intervento è, peraltro, realizzabile senza alcun onere a carico della finanza pubblica, in ragione del sistema di completo autofinanziamento di questa Autorità, già previsto dalla normativa vigente.

Si rimettono all'attenzione del decisore politico le considerazioni contenute nella presente memoria, con l'auspicio che il contributo fornito possa essere di ausilio al dibattito parlamentare attualmente in corso e che le proposte formulate possano trovare favorevole apprezzamento.